

## INFORMATIVA MARZO 2026

### 1) LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Il licenziamento per giusta causa trova il suo fondamento in un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente tale da giustificare il recesso immediato del datore di lavoro senza alcun preavviso, essendosi in presenza di una condotta che lede il vincolo fiduciario e rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di furto, non importa il valore modico della merce, il licenziamento è legittimo.

Se il lavoratore accede al computer e ai dati dell'azienda per fini personali, scatta il licenziamento, per lesione del vincolo fiduciario, anche in assenza di un danno patrimoniale effettivo subito dall'azienda. In caso di reiterata violazione dell'orario di lavoro il licenziamento è legittimo, come pure in caso di rissa o aggressione sul lavoro (non importa chi abbia iniziato, ciò che conta è come reagisce il lavoratore).

Con la sentenza n° 32283 del 11/12/25 la Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente una questione che interessa milioni di lavoratori: i datori di lavoro hanno il diritto di accedere alle conversazioni che avvengono sulle chat aziendali quando sospettano che sia stato commesso un illecito. Anche in questo caso il licenziamento è legittimo per violazione del vincolo fiduciario. Scatta il licenziamento anche se il lavoratore usa il telefono al lavoro, ma quando? Quando l'utilizzo del telefono cellulare compromette la sicurezza sul lavoro (come per esempio durante la guida).



### 2) INCIDENTI CON I TRATTORI

Tanti sono gli infortuni mortali in agricoltura, specialmente negli ultimi periodi, soprattutto per ribaltamento del trattore.

Il Toscana 2 trattori su tre sono obsoleti, usurati e pericolosi, quindi mettono a rischio chi li guida, I mezzi agricoli devono essere dotati di sistemi salvavita, come rollbar, dispositivi antiribaltamento, cinture di sicurezza e sensori acustici e visivi.

Inoltre i conducenti non hanno la percezione dei pericoli. Per ridurre i rischi, evitare infortuni e salvare vite occorre incidere sul livello culturale degli operatori agricoli. La dinamica degli infortuni è nota: manovre su terreni in pendenza, eccessiva velocità o troppo carico.



### 3) ULTIMI NELLE NOSTRE ZONE

- 28 marzo 2025 operaio cade dal tetto di un capannone a Santa Maria a Monte ed è grave, posizionava pannelli solari
- 7 aprile 2025 un 55enne a Lido di Camaiore muore travolto da una lastra di vetro in un cantiere
- 19 maggio 2025 a Vernio un 56enne muore schiacciato da un camion mentre si occupava dello scarico del camion
- 25 maggio 2025 a Cerreto Guidi un 66enne si è ferito ad un arto superiore con trattore frangizolle, molto grave
- 8 giugno 2025 a Pisa un 43enne è rimasto folgorato da una scarica a un braccio, rischia l'amputazione
- 10 giugno 2025 a Santa Croce sull'Arno un 40enne è rimasto ferito ad un arto
- 11 giugno 2025 a Sinalunga un 35enne cade da una impalcatura dall'altezza di circa 8 metri in un cantiere privato, trovato incosciente e grave
- 25 giugno 2025 a Ponte a Egola un 58enne ha riportato un trauma cranico dopo una caduta
- 3 luglio 2025 un 52enne a Capannoli resta incastrato con la gamba sotto il camion, molto grave
- 3 luglio 2025 ad Arezzo un 24enne è rimasto seriamente ferito dopo essere stato schiacciato da un muletto in movimento all'interno di una ditta
- 7 luglio 2025 a Livorno gravissimo un 47enne caduto dal tetto di un capannone che ha ceduto, operaio in rianimazione
- 8 luglio 2025 a Perignano un 65enne cade da 5 metri in un'azienda riportando traumi in diverse parti del corpo, è grave
- 15 luglio 2025 a San Miniato un 50enne si ferisce ad una gamba con un flessibile in conceria
- 31 luglio 2025 a Montespertoli un 57enne ha riportato un trauma cranico in seguito ad una caduta, sembra a causa di un malore
- 4 settembre 2025 un 57enne a Volterra muore schiacciato dalla ruspa mentre stava pulendo un fosso
- 11 settembre 2025 a Castagneto Carducci grave un operaio colpito da una lastra di cartongesso in un cantiere, schiacciamento degli arti inferiori
- 11 settembre 2025 a Campo nell'Elba un uomo è precipitato da una scala all'interno del campo agricolo, amputazione di un piede
- 23 settembre 2025 a Castelfranco di Sotto un 29enne ha riportato una grave ferita a un dito della mano destra in una ditta del settore chimico
- 24 settembre a Pontedera un operaio è rimasto ferito cadendo da un'altezza di 6 metri in una officina
- 2 ottobre 2025 un operaio 38enne a Cetona è rimasto ferito durante il turno di lavoro da una motosega
- 8 ottobre 2025 un operaio 59enne a San Casciano Val di Pesa cade dalla scala durante la pulitura di una parete, ha riportato traumi e fratture



- 18 ottobre 2025 a Porcari un camionista è rimasto ustionato dalla soda caustica in cartiera ed è molto grave
- 23 ottobre 2025 a Sinalunga un 57enne cade dal tetto rimanendo gravemente ferito
- 5 novembre 2025 un 57enne a Montespertoli cade da tre metri in un cantiere
- 11 dicembre 2025 un uomo ha perso la vita a Castiglione di Garfagnana travolto dal carico trasportato con il trattore.

#### **4) LAVORARE AL FREDDO ALL'ESTERNO**

Il lavoro all'aperto durante i mesi invernali, in presenza di neve, gelo e temperature rigide, espone i lavoratori a un significativo rischio microclimatico. Non si tratta solo di discomfort, ma di un rischio per la salute e la sicurezza, per il quali occorre una corretta protezione e l'adozione di misure specifiche.



L'abbassamento della temperatura corporea determina uno stato di sonnolenza, una diminuzione dell'attenzione e una riduzione della vigilanza e capacità decisionale. Le patologie connesse all'esposizione alle basse temperature possono essere: dermatosi dovuta al rallentamento della circolazione periferica, orticaria da freddo, geloni, assideramento e lesioni da congelamento. Per l'esecuzione di lavori pesanti lo sforzo muscolare intenso produce calore interno con sudorazione abbondante, ma se l'abbigliamento tecnico non è sufficientemente traspirante, l'umidità assorbita si raffredda rapidamente, riducendo drasticamente l'isolamento termico degli indumenti e aumentando il rischio di raffreddamento corporeo.

Molte zone di lavoro sono esposte a forti correnti d'aria, che abbassano notevolmente la temperatura percepita, accelerando la dispersione di calore dal corpo. Il raffreddamento delle estremità (in particolari mani e dita) causa la perdita di sensibilità e la riduzione della forza di presa; questo fenomeno aumenta la probabilità di errori operativi e di manipolazioni errate di attrezzature, macchinari e utensili, elevando di conseguenza il rischio di infortunio.

L'abbigliamento svolge il compito di isolare termicamente il soggetto, ma se questo non è sufficiente, occorre ridurre i tempi di esposizione. Occorre poi adottare misure per ridurre la probabilità di incidenti e scivolamenti.

In presenza di ghiaccio occorre pulire o sbarrare i punti di passaggio, preparare sabbia/sale, equipaggiare i veicoli per l'inverno. In presenza di buio occorre garantire una buona illuminazione e indossare indumenti da lavoro ad alta visibilità. In caso di freddo occorre indossare indumenti caldi e resistenti alle intemperie, avere a disposizione locali pausa riscaldati e bere bevande calde analcoliche. Relativamente all'organizzazione, occorre istruire il personale, nominare dei responsabili e controllare la sicurezza.

Consigli per mantenersi caldi e asciutti: mantenere la pelle asciutta, mettere a disposizione un riparo dove riscaldarsi (baracca o container), indossare abiti cappelli scaldarecchie guanti calze sciarpe e calzature invernali in materiale traspirante, cambiare il più in fretta possibile abiti e biancheria bagnati aderenti al corpo, portare con se sempre degli scaldamani

## 5) FORMAZIONE STAGIONALI

Con la nuova normativa sulla sicurezza si ricorda che la formazione ai nuovi assunti deve essere erogata il primo giorno di lavoro insieme all'addestramento. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e strutture ricettive è previsto che la formazione sia erogata entro 30 giorni



dall'assunzione (o dall'utilizzazione in caso di somministrazione), come pure l'addestramento pratico (da riportare su apposito registro).

## 6) IL COORDINATORE DELLE EMERGENZE

La figura del coordinatore delle emergenze riveste un ruolo strategico nella prevenzione e gestione dei possibili eventi critici. La sua funzione non si limita alla mera applicazione delle procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione (di



seguito PEE), ma si estende alla leadership operativa, garantendo una risposta strutturata, tempestiva e coerente. Tuttavia, la sua efficacia dipende da alcuni elementi fondamentali:

- una preliminare valutazione ed analisi dei reali rischi derivanti dai possibili scenari emergenziali;
- la definizione di idonee procedure per gestire le differenti criticità e/o di un Piano di Emergenza ed Evacuazione realmente aderente alla realtà aziendale, conosciuto e sperimentato;
- una accurata e ponderata scelta ed individuazione delle figure chiamate a ricoprire specifici compiti operativi durante le emergenze;
- un adeguato sistema di informazione, formazione e addestramento degli addetti coinvolti, ai sensi degli artt. 36 e 37 e delle altre disposizioni del TUSL.

Un piano teoricamente ben scritto ma sconosciuto, non diffuso, non testato tramite esercitazioni, o non aggiornato al mutare dell'organizzazione, è, in sostanza, un piano inutile: formalmente esistente, ma sostanzialmente inidoneo a garantire la tutela richiesta dal D.lgs. 81/2008. La sua corretta elaborazione richiede pertanto:

- una reale conoscenza dei processi e dell'organizzazione lavorativa, nonché degli impianti presenti;
- una puntuale analisi delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (distribuzione planovolumetrica, accessi, aree esterne, percorsi dei mezzi di soccorso, etc.);
- la valutazione della presenza di terzi (clienti, ospiti, appaltatori, pubblico, persone con esigenze speciali).

Un piano di emergenza ed evacuazione, per essere coerente con le vigenti indicazioni normative deve essere:

- reso noto a tutti i lavoratori, non solo agli addetti incaricati, mediante attività informative e formative;
- disponibile nei reparti e nelle aree critiche;
- verificato tramite esercitazioni periodiche.

Le prove di emergenza ed evacuazione, se ben organizzate, diventano una vera e propria "prova del nove" del sistema, e dovrebbero prevedere:

- misurazione dei tempi di reazione e di evacuazione;
- osservazione dei comportamenti dei lavoratori e degli addetti;
- analisi delle criticità emerse (incomprensioni e/o non corretto flusso comunicativo, mancato uso di uscite alternative, difficoltà nella gestione delle persone con esigenze speciali, etc.);
- aggiornamento del PEE e delle procedure in base ai risultati.

La figura del coordinatore delle emergenze opera come figura centrale e fondamentale nella gestione organizzata dell'emergenza e agisce come elemento di raccordo e guida operativa tra le risorse interne e i soccorsi qualificati esterni, secondo quanto previsto dal PEE e dai protocolli aziendali.

## 7) CHI E' IL PREPOSTO ALLA SICUREZZA?

Secondo l'**art. 2**, comma 1, lett e) del D. lgs. 818/08, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende l'attività lavorativa e**



**garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori** ed esercitando un funzionale **potere di iniziativa**.

Il preposto rappresenta, nell'ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il LAVORATORE e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell'attività aziendale, è tenuto a **vigilare** sulla concreta **esecuzione in sicurezza della mansione** lavorativa affidata al dipendente.

Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del DIRIGENTE, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive. L'**art. 19** del TUSL, rubricato "**Obblighi del preposto**" dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:

- **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;**
- **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un **rischio grave e specifico;**
- richiedere l'**osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio** in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al **rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste **un pericolo grave ed immediato**;
- **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente** sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, **segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate**;
- frequentare **appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. 81/08.

Come indicato, in base all'art. 19 del **Testo Unico di Sicurezza sul lavoro**, il preposto per ricoprire tale ruolo deve frequentare appositi CORSI DI FORMAZIONE, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. 81/08. I dettagli della formazione obbligatoria per il preposto sono contenuti nell'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17/04/25.

Il **percorso formativo** strutturato per i preposti ha lo scopo di permettere loro di svolgere le funzioni che gli vengono attribuite dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008. Il preposto può accedere al corso previsto per l'esercizio della funzione, solo dopo aver completato la formazione "di base" lavoratori (generale, più specifica). Il corso di formazione per preposti ha una **durata minima di 12 ore** e si articola in quattro diversi moduli. **Chi è il Preposto di fatto?**

Il **preposto di fatto** è una figura che, pur non avendo ricevuto una nomina formale, **svolge le funzioni e assume le responsabilità** di un preposto, ovvero di colui che sovrintende e controlla l'attività dei lavoratori per garantire la sicurezza sul lavoro.

Lo status di preposto per la sicurezza non è, infatti, necessariamente subordinato al rilascio di una **nomina formale** da parte del DATORE DI LAVORO: dapprima la **giurisprudenza**, poi lo stesso legislatore hanno stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'**articolo 2**, comma 1, lettere b), d) ed e) – cioè **il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto** -, gravano anche su coloro i quali, pur senza una regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti indicati.

### **Le responsabilità del Preposto per la giurisprudenza**

La definizione di preposto, contestualmente a quella di dirigente, è stata fornita per la prima volta nel 2008 dal D.LGS 81/08. La previgente legislazione era infatti in tal senso carente, tanto che **nel 2005** la **Corte di Cassazione penale**, riscontrando che una compiuta definizione del dirigente e del preposto non era fornita né dal D.P.R. 547/1955, né dal D.Lgs. 626/1994 che si limitavano a qualificarli quali "**soggetti destinatari degli obblighi di legge**", provvedeva ad **individuare gli elementi distintivi delle due figure**, al fine di delimitare il confine di attribuzioni e responsabilità penali.

Nel definire queste figure, la Suprema Corte ricordava inoltre che, secondo il principio di effettività, questa configurazione dei soggetti obbligati alla prevenzione e la relativa delimitazione delle **responsabilità** che gli sono connesse, devono essere **correlate alle funzioni da loro concretamente svolte**, piuttosto che alle loro qualità formali.

### **L'Esercizio di fatto dei poteri direttivi (art. 299, D.Lgs. 81/08)**

Il **D.Lgs. 81/2008** traspone in legge quanto fino ad allora assunto dalla giurisprudenza, disponendo all'**art. 299 "Esercizio di fatto di poteri direttivi"**: "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (cioè datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". In sintesi, si risponde delle responsabilità che gravano sulle figure di datore di lavoro, dirigente e preposto, **anche senza la presenza di un formale incarico**, rilevando unicamente il dato sostanziale, cioè l'effettivo esercizio dei poteri svolto da queste figure.

### **L'Obbligo di individuazione del preposto**

Di recente, la **Legge n. 215 del 2021**, di conversione del DECRETO LEGGE 21/10/21 N° 146 ha introdotto all'**art. 18, co. 1 del D.Lgs. 81/2008** la **lettera b-bis**), nella quale si prevede l'**obbligo per il datore di lavoro e per il dirigente** di "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19". L'introduzione di questo nuovo obbligo dovrebbe contribuire al superamento del principio giurisprudenziale dell'**"effettività dei poteri esercitati"** codificato dall'articolo 299 del Testo Unico di Sicurezza.

### **In quali sanzioni può incorrere un preposto?**

Il preposto può incorrere in **sanzioni** amministrative e penali in caso di **violazione dei suoi obblighi di sicurezza sul lavoro** previsti dal D.Lgs. 81/08. In particolare i preposti sono puniti:

- con l'**arresto fino a due mesi** o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro, in caso di violazione di quanto sancito **dall'art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis**. Tale sanzione è prevista all'**art. 56, co. 1, lett. a)** del D.Lgs. 81/08;
- con l'**arresto fino a un mese** o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro, in caso di violazione di quanto sancito **dall'art. 19, co. 1, lett. b), d) e g)**. Tale sanzione è prevista all'**art. 56, co. 1, lett. b)** del D.Lgs. 81/08.

### **Quali sono i compiti del preposto in azienda?**

I preposti, secondo quanto stabilito dall'**art. 19 del D.lgs. 81/08**, devono **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione **e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire per modificare il comportamento** non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

**Quanto dura il corso di formazione per Preposti alla sicurezza secondo il nuovo Accordo?** In base a quanto disposto dall'**Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025**, che ha rivisto e ampliato le modalità formative, la durata minima del corso di formazione per i Preposti è di **12 ore**.



## **CORSI DI FORMAZIONE**

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per <b>lavoratori, parte generale</b> per <u>tutte</u> le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per <b>lavoratori, parte specifica SOLO RISCHIO BASSO</b> (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per <b>lavoratori, aggiornamento</b> per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	Inizio 04/03/26
Corso di <b>aggiornamento</b> per <b>preposti</b> aziendali (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento	Inizio 10/03/26
Corso di <b>aggiornamento</b> per <b>RSPP</b> in aziende a basso medio e alto rischio (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP per la propria azienda	Inizio 11/03/26
Corso per <b>lavoratori, aggiornamento</b> per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	Inizio 01/04/26
Corso di <b>aggiornamento</b> per <b>preposti</b> aziendali (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento	Inizio 02/04/26
Corsi interi di <b>aggiornamento</b> in materia di <b>antincendio</b> ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e art. 5 comma 1 del D.M. 02/09/21	Persone appositamente incaricate a ricoprire il ruolo di addetto antincendio	Inizio 13/04/26
Corso <b>intero e di aggiornamento</b> in materia di <b>primo soccorso aziendale</b> per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	Inizio 22/04/26

**Visitate il nostro sito!**